

Antiriciclaggio: la segnalazione delle operazioni sospette

La disciplina alla luce del D.Lgs. n. 90/2017

di Armando Urbano | 19 LUGLIO 2017



Oggi a Roma si svolge la prima giornata del Seminario Specialistico MySolution che ha come tema: La gestione dello studio professionale: antiriciclaggio, privacy e mandato professionale. L'obiettivo del Seminario è accompagnare i professionisti nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalle novità normative. Oltre a quanto già approfondito nelle circolari monografiche pubblicate nei giorni scorsi su MySolution, il decreto attuativo delle regole UE sull'antiriciclaggio ([D.Lgs. n. 90/2017](#)) apporta lievi modifiche alla segnalazione delle operazioni sospette. Con la presente circolare si analizza il contenuto della segnalazione, chi sono i soggetti obbligati e come deve essere effettuata.

SOMMARIO:

- > **PREMESSA**
- > **LA SEGNALEZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**
- > **SEGNALEZIONI PER OPERAZIONI IN CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE**
- > **FAC SIMILE COMUNICAZIONI PER SEGNALEZIONE IRREGOLARITÀ TRANSAZIONI IN CONTANTI**

Premessa

L'attuazione della [Direttiva UE 2015/849](#), avvenuta a seguito dell'emanazione del [D.Lgs. 90/2017](#), non ha apportato rilevanti novità in tema di segnalazione di operazioni sospette, limitandosi a razionalizzarne la disciplina e a introdurre taluni correttivi resi necessari dagli specifici interventi del legislatore comunitario sul punto. La presente circolare analizza il contenuto della segnalazione, chi sono i soggetti obbligati e come deve essere effettuata; si affronta inoltre il tema delle segnalazioni per operazioni in contanti e si fornisce un fac simile di comunicazione relativamente a queste ultime.

La segnalazione delle operazioni sospette

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette viene ora disciplinato dall'[art. 35](#) che ha sostituito il precedente art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007.

Più nel dettaglio, l'[art. 35](#) individua i presupposti di carattere oggettivo in presenza dei quali si configura, a carico dei soggetti destinatari della normativa, l'obbligo di effettuare una segnalazione sospetta; questa deve essere attuata **prima di compiere l'operazione** e deve essere inviata all'U.I.F. (Unità d'indagine finanziaria) **senza ritardo**, quando i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Come valutare se un'operazione può ritenersi sospetta?

L'U.I.F. ha il compito di adottare specifici indicatori di anomalia, che possano agevolare i soggetti obbligati nell'individuazione di operazioni sospette e istruzioni, di carattere tecnico, relative a modalità di rilevazione e segnalazione delle medesime operazioni.

Sicuramente si può affermare, come evidenziato dal [comma 1](#) dell'art. 35, che il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti.

Attenzione

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista dalle normative vigenti e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto.

Inoltre, il professionista, qualora abbia il sospetto che un'operazione possa rientrare nel novero delle operazioni previste dall'[art. 35](#), non deve compierla, sino a quando non effettua la segnalazione all'U.I.F.; sono però previste alcune deroghe a tale obbligo che consentono al professionista di compiere comunque l'operazione sospetta e d'informare l'U.I.F. immediatamente dopo averla eseguita. Nello specifico la normativa prevede che l'operazione debba essere eseguita quando sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini in corso.

Contenuto della segnalazione

La segnalazione effettuata dal professionista deve contenere:

- i dati informativi della segnalazione;
- le informazioni richieste sull'operazione;
- gli elementi descrittivi dell'operazione e i motivi del sospetto.

Nel [comma 4](#) dell'art. 35 viene ribadito, ampliando il concetto, che la segnalazione delle operazioni sospette non viola gli obblighi di riservatezza nonché quelli relativi al segreto professionale; infatti viene espressamente previsto che le comunicazioni delle informazioni ai fini della segnalazione di operazioni sospette, effettuate dai soggetti obbligati e/o dai loro dipendenti, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

La disposizione, nel prevedere che i soggetti obbligati prestino la massima collaborazione alla UIF, al fine di consentire l'efficace espletamento dei relativi compiti di analisi finanziaria contempla altresì una norma di chiusura ([comma 5](#) dell'art. 35) che, a salvaguardia del diritto di difesa costituzionalmente garantito, **esonera i professionisti dall'obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta** per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a all'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intenderlo o evitarlo.

Come si effettua la segnalazione?

La segnalazione, in base a quanto previsto dall'[art. 37](#), può essere effettuata o direttamente dal soggetto obbligato, tramite registrazione sul portale Infostat - Uif oppure, tramite l'organismo di autoregolamentazione del segnalante, che dovrà aver preventivamente stipulato un protocollo d'intesa con l'UIF; in quest'ultimo caso verrà garantito l'anonimato del segnalante.

A seguito del protocollo d'intesa stipulato tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) è stato fatto realizzare, dallo stesso CNDCEC, e messo a disposizione degli iscritti in modalità on line, il software AS-505 per effettuare le segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi del [D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#).

Il software è disponibile sia sulla home page del sito www.commercialisti.it che all'indirizzo <https://antiriciclaggiopro.it>.

L'iscritto all'Ordine territoriale dovrà preventivamente registrarsi al sito e successivamente potrà effettuare la segnalazione dell'operazione sospetta per il tramite del CNDCEC; tale modalità assicura la riservatezza dei segnalanti in virtù di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Segnalazioni da parte degli organi di controllo

L'[art. 46](#) detta le disposizioni in materia di obblighi a carico degli organi di controllo interni presso i soggetti obbligati, precisando che grava sui componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione un obbligo di **tempestiva comunicazione delle operazioni ritenute potenzialmente sospette**, di cui abbiano avuto conoscenza nell'esercizio della propria funzione, **al legale rappresentante ovvero a un suo delegato** presso l'ente, affinché quest'ultimo valuti la sussistenza, in concreto, di elementi qualificanti di sospetto meritevoli di essere segnalati alla UIF.

La norma prevede altresì un obbligo di comunicazione, alle competenti autorità e amministrazioni e organismi interessati, delle violazioni delle norme inerenti l'adeguata verifica della clientela, la determinazione e

l'identificazione del titolare effettivo e tutto quanto previsto dal Titolo II del novellato [D.Lgs. n. 231/2007](#) e nelle relative disposizioni attuative, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

 **Attenzione**

La norma di cui all'[art. 46](#) trova fondamento nell'esigenza di precisare che i singoli componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati sono tenuti unicamente alle **comunicazioni** ivi previste, sgombrando il campo dal rischio di una gravosa duplicazione degli adempimenti a cui i componenti degli organi di controllo sarebbero tenuti in quanto composti da soggetti obbligati.

Per le **società di revisione**, il modello di segnalazione adottato ricalca quello degli intermediari bancari e finanziari, previsto dall'[art. 36](#) ed è articolato su due livelli.

Infatti, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato della società di revisione. Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.

Riservatezza dell'identità di chi ha effettuato la segnalazione

L'[art. 38](#) (Tutela del segnalante) innova in parte le previsioni dettate dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ante novella in materia di tutela della riservatezza del segnalante, prevedendo che, fermo restando l'obbligo dei soggetti obbligati di adottare cautele e procedure idonee a tenere riservata l'identità del segnalante, il **nominativo del segnalante non possa essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento** e che la sua identità non possa essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette

Al fine di non pregiudicare i possibili esiti dell'analisi e dell'eventuale sviluppo investigativo delle segnalazioni, l'[art. 39](#) fissa il **divieto** per i soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta di **dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione**.

Inoltre, al fine di favorire la circolazione di informazioni rilevanti all'interno di un gruppo o di un'organizzazione unitaria la disposizione individua talune deroghe a tale divieto, purché la comunicazione intercorra tra soggetti tenuti all'osservanza di norme e all'attuazione di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

È il caso della comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal decreto legislativo.

 **Attenzione**

Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione.

Segnalazioni per operazioni in contanti e titoli al portatore

Il [D.Lgs. n. 90/2017](#) non ha innovato il contenuto sostanziale dell'[art. 49](#) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ante novella, ma ha apportato alcune correzioni di carattere terminologico, tese ad eliminare ambiguità testuali e diseguaglianze applicative sedimentatesi nel corso degli anni per effetto dei ripetuti interventi normativi che hanno interessato, prevalentemente, la quantificazione della soglia di limitazione alla circolazione del contante.

In base al novellato [art. 49](#) viene confermato il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, **specificando** "siano esse persone fisiche o giuridiche", quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

Viene ribadito anche il divieto di utilizzo dei pagamenti artificialmente frazionati, di valore unitario inferiore alla soglia, per trasferire importi superiori al predetto limite; il frazionamento può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Inoltre, il novellato art. 49 dispone **la definitiva e progressiva dismissione dei libretti al portatore**, fissando per gli intermediari il divieto di relativa emissione a far data dal 4 luglio 2017 e per i portatori il termine ultimo di estinzione al 31 dicembre 2018.

Una volta individuate le operazioni sospette, di cui all'art. 49, il professionista dovrà predisporre la comunicazione ex [art. 51](#), D.Lgs. n. 231/2007, **entro 30 giorni da quando di tali movimenti ha preso cognizione**.

È quindi opportuno premunirsi di idonea prova della tempistica di consegna documentale, al fine di prevenire eventuali rischi sanzionatori derivanti dal ritardo nell'effettuazione della citata comunicazione.

Tale comunicazione può essere redatta in carta libera attraverso raccomandata A/R da indirizzarsi alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, che provvederà a trasmetterla alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne potrà dare tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

La comunicazione non dovrà essere inoltrata qualora l'irregolarità fosse già ricompresa in altre segnalazioni per operazioni sospette ai sensi dell'[art. 35](#) del D.Lgs. n. 231/2007.

Deroghe alla limitazione sull'utilizzo del contante

In deroga alle norme sul limite all'uso del contante (posto, dall'1/1/2016, a 3.000 euro) è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro.

Per fruire della deroga, occorre che il cedente del bene o il prestatore del servizio preventivamente invii un'apposita comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, nella quale occorre indicare il conto che il soggetto denunciante intende utilizzare per accreditare le somme derivanti dalle operazioni effettuate con i cittadini stranieri.

L'acquirente deve essere obbligatoriamente una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato.

L'operatore, all'atto della vendita, deve:

- acquisire fotocopia del passaporto del cliente;
- ottenere una "autocertificazione" dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.

In seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, l'operatore deve versare il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegnare all'operatore finanziario (banca) copia della comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate.

FAC SIMILE comunicazioni per segnalazione irregolarità transazioni in contanti

MITTENTE.....
Dott./Rag.
Via
Città
Recapiti telefonici

Alla Ragioneria Territoriale
dello Stato di.....

Raccomandata A/R

Luogo e data

Oggetto: Comunicazione di irregolarità per transazioni in contanti ex [art. 49](#) del D.Lgs. n. 231/2007.

Il sottoscritto, in relazione alla propria attività di dottore commercialista/esperto contabile, risulta quale incaricato alla tenuta delle scritture contabili della ditta/società/ cooperativa/ente, giusto mandato professionale del.....

Relativamente al proprio incarico ha ravvisato, in occasione della registrazione di movimentazioni contabili in partita doppia, che il seguente documento:

Fattura n. del di euro + iva, per un totale di euro, emessa da in favore di

è stato regolato mediante il pagamento in contanti in un'unica soluzione/ mediante più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati, contravvenendo così alle disposizioni di cui all'[art. 49, comma 1](#), del D.Lgs. n. 231/2007.

Distinti saluti

Il professionista

Riferimenti normativi

- [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#);
- [Direttiva \(UE\) 2015/849 del 20 maggio 2015](#);
- [D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#).

DOCUMENTI SUGGERITI



Antiriciclaggio: le novità sul titolare effettivo

18 LUGLIO 2017



Adeguate verifica della clientela, cosa cambia dal 4 luglio 2017

11 LUGLIO 2017



In vigore da oggi i nuovi adempimenti antiriciclaggio

04 LUGLIO 2017

Argomenti trattati

ANTIRICICLAGGIO

